



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA
DI C.C. N.94 DEL 17/10/2000.

Ill.mo Sig. Sindaco

Comune di Gravina in Puglia

Ill.mo Sig. Dirigente S.U.R.

-ing. Nicola Giordano-

Regione Puglia – Bari

Il sottoscritto Consigliere Comunale di opposizione nel Comune di Gravina in Puglia, che dichiara di eleggere domicilio -ai fini e per gli effetti del presente atto- presso e nella "Casa delle Libertà" sita in Gravina in Puglia alla P.zza B. Buozzi, formula

osservazioni

avverso la variante al P.I.P., adottata con delibera del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia n. 76 del 03.08.2000, avente ad oggetto "adozione variante al P.I.P.", per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della L.R.P. N.56/80.

Come è noto, il procedimento di approvazione del PRG e delle varianti costituisce atto complesso, alla cui formazione partecipano il Comune (adozione), la Regione (approvazione), ed i privati (proposizione di osservazioni ed opposizioni).

Nel caso di specie, la delibera consiliare n. 76 si risolve in una vera e propria modifica strutturale del PRG approvato che, come tale, poteva essere approvato solo con il concorso delle volontà dell'autorità comunale e regionale, secondo il procedimento per le varianti, previa partecipazione dei

privati interessati.

Ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità della delibera impugnata per assoluta violazione del procedimento tipizzato per legge.

- Violazione art. 21 L.R.P. 56/80.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2,1, commi 1 – 2 – 3 –4 del regolamento edilizio comunale.

L'art. 21 della L.R.P. n. 56/80 prevede come obbligatorio il parere del Capo dell'U.T.C. e della C.E.C. per l'adozione delle varianti al PRG.

L'art. 2,1, commi 1 – 2 – 3 –4, del Regolamento Edilizio prevede l'obbligatorio parere della C.E.C. con particolare riferimento alle modifiche agli strumenti urbanistici: ebbene, il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n. 76 senza la previa acquisizione del prescritto parere.

Tale omissione è tanto più grave, ove si abbia riguardo alla natura ed alla importanza delle questioni trattate.

- Falsa ed erronea presupposizione di fatto. Difetto assoluto di istruttoria.

L'amministrazione Comunale intenderebbe adottare la variante al P.I.P. sul presupposto dichiarato in delibera che l'area commerciale sia rimasta inattuata, che il P.I.P. sia ormai esaurito e che vi siano molte imprese sul territorio che abbiano fatto richiesta di assegnazione di lotti.

I predetti presupposti non sono veritieri perché l'area commerciale non è stata attuata solo perché la P.A. non ha inteso rispondere alle innumerevoli richieste di privati operatori di assegnazione di tale area commerciale. E né in delibera è motivato adeguatamente il silenzio serbato dalla P.A. in ordine alle richieste di assegnazioni di aree commerciali.

Inoltre, non è assolutamente vero che il P.I.P. di Gravina sia ormai esaurito, in quanto vi sono almeno il 60% di lotti non ancora edificati, e la P.A. ben potrebbe procedere alla revoca di tali assegnazioni, essendovi normativa che lo preveda.

Da tanto si evince l'assoluta carenza di istruttoria, che rende illegittimo dell'operato della P.A. di Gravina in Puglia.

- violazione e falsa applicazione dell'art. 35 L.R.P. n. 56/80.

L'art. 21 L.R.P. n. 56/80 stabilisce che il piano particolareggiato debba essere corredato dalla scheda di controllo di cui all'art. 35.

L'art. 35 stabilisce i requisiti della scheda di controllo che, compilata dal dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, deve contenere i pareri eventualmente espressi dagli Enti, Commissioni ed Uffici di cui all'art. 21, ecc.

Nel caso di specie, mancando la scheda di controllo, è illegittima la delibera consiliare n. 76/2000 di adozione della variante al P.I.P., anche per questo motivo.

- violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 21 L.R.P. n. 56/80.

Ai sensi delle norme citate in epigrafe, dell'avvenuto deposito in Segreteria dell'adozione del piano particolareggiato e/o della variante al P.R.G. è data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio del Comune.

Nel caso che ci occupa, è stata data notizia al pubblico con manifesti affissi in luoghi pubblici e sull'albo pretorio del Comune, ma non anche mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale.

Lo stravolgimento della procedura di pubblicità dell'adottata variante, tipizzata dalla legge, rende illegittima la variante stessa.

- violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 21 L.R.P. n. 56/80.

Dalla lettura della delibera consiliare n. 76/2000, non si comprende da quale soggetto sia stata proposta al Consiglio Comunale l'adottata variante al P.I.P., con conseguente illegittimità della stessa, in quanto le norme richiamate in epigrafe impongono espressamente che la variante al P.R.G. debba essere proposta al Consiglio Comunale dalla Giunta Municipale e non da altro soggetto, ovvero da nessun soggetto, come nel caso di specie.

In ogni caso, la proposta di variante al PRG deve essere preventivamente fornita di adeguata deliberazione di indirizzo del medesimo Consiglio Comunale, giusta l'art. 16 della legge urbanistica regionale n. 56/80 e art. 32 della legge statale n. 142/90.

Nel caso che ci occupa, ciò non è avvenuto.

E', pertanto, radicalmente ed insanabilmente illegittimo tutto quanto l'iter seguito dall'Amministrazione Comunale per addivenire alla contestata adozione della variante al P.I.P.

Tanto premesso, considerata l'illegittimità della delibera consiliare n. 76/2000,

invita

la "Maggioranza" consiliare del Comune di Gravina in Puglia -melius re perpensa- a voler annullare in via di autotutela amministrativa la predetta delibera consiliare, a mettere nel nulla tutti gli altri eventuali atti amministrativi adottati, ancorché non conosciuti dallo scrivente consigliere comunale, e a "mettere mano" al PRG nel rispetto della legge.



In ogni caso,

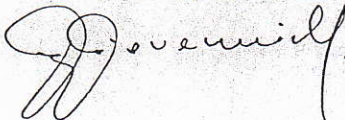
chiede

che il Sig. Dirigente S.U.R. della Regione Puglia voglia attivare le procedure ex artt. 49 e 50 L.R.P. n. 56/80 per l'annullamento della delibera consiliare n. 76/2000, di che trattasi e di ogni altro atto successivo e consequenziale adottato dall'Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia, siccome illegittimo.

Restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti.

Gravina in Puglia, 20.09.2000

Con osservanza.

DN. ING. GIUSEPPE GIOVANNIELLO 

Controdeduzioni del UTC alle osservazioni pervenute sulla deliberazione do C.C.
n° 76 del 3.8.2000

- 1) la prima osservazione risulta infondata: la deliberazione del C.C. 76/00 non costituisce variante al PRG, ma si limita ad apportare una variante non sostanziale al piano attuativo (P.I.P.) previgente, costituita essenzialmente in un cambio di destinazione d'uso all'interno del piano attuativo. Il P.R.G. ha qualificato l'area in questione come D1, rinviando per le concrete modalità attuative alla strumentazione esecutiva (già in vigore la cui validità viene confermata). Il PIP è nella parte infrastrutturale delle urbanizzazioni primarie completamente realizzato secondo il progetto precedentemente approvato dalla Amministrazione comunale.

Le modifiche apportate alla strumentazione esecutiva consistono esclusivamente nel mutamento della destinazione d'uso di alcune aree (da commerciale e scalo ferroviario ad artigianale), senza alcuna alterazione del perimetro, per cui non comportano in alcun modo variante al P.R.G. che non aveva cristallizzato le diverse destinazioni previste a livello di pianificazione attuativa. E difatti, il P.R.G. a livello grafico individua tutta l'area con unico retino e a livello normativo consente indifferentemente destinazioni artigianali e commerciali o di altro genere, per cui lo spostamento delle aree da una all'altra destinazione risulta indifferente rispetto al piano regolatore.

Risultano quindi infondate tutte le osservazioni che lamentano la violazione dell'iter previsto dalla legge regionale per le varianti al P.R.G.

- 2) In realtà il parere favorevole della CEC è stato regolarmente acquisito in data 13/7/2000, e il parere del Dirigente UTC è stato acquisito nella stessa seduta della CEC (verificare presenza) e nel parere espresso senza condizione nella proposta di delibera di adozione.
- 3) La delibera n°76/2000 del C.C. reca ampia ed esaustiva motivazione sulle ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale, nell'esercizio dei poteri discrezionali-insindacabili per ragioni di merito ed in mancanza di vizi di manifesta illogicità- a modificare la destinazione d'uso delle aree di proprietà comunale da commerciale e scalo ferroviario ad artigianale: contrariamente a quanto immotivatamente assunto nelle osservazioni, nel PIP in vigore vi sono solo alcuni lotti liberi (4) in numero del tutto residuale rispetto all'intero piano attuativo e alle richieste, essendo stati tutti gli altri assegnati; l'amministrazione sta avviando le procedure finalizzate alla revoca nei confronti di tutti gli eventuali assegnatari inadempienti, ma tali procedure hanno un iter complesso e di non breve durata (anche per il prevedibile contenzioso); ne consegue che sussiste il preminente interesse generale a soddisfare la forte domanda di lotti artigianali mediante l'utilizzazione delle aree con destinazione commerciale inserite nel PIP, e ciò anche perché come puntualmente esplicitato nella delibera n°76/2000, vi sono altre aree libere con destinazione commerciale che potranno soddisfare le esigenze previste per tali attività (D4 e D2)
- 4) Come si è detto, la deliberazione 76/2000 apporta una variante non sostanziale al PIP in vigore, che si sostanzia in un semplice cambio di destinazione d'uso di alcune aree come innanzi detto, non incidendo né sul perimetro né sugli indici di fabbricabilità; il mero mutamento della destinazione d'uso, peraltro relativo a proprietà comunale avviene inoltre nel rispetto degli standard di legge.

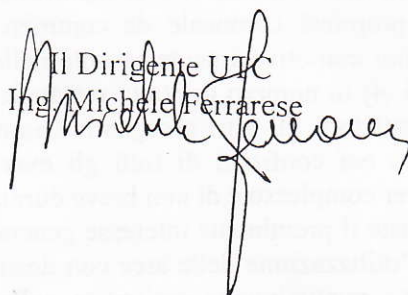
A ben vedere, in tali fattispecie, la variante avrebbe potuto essere approvata anche con la procedura semplificata prevista dall'art.34 della legge nazionale 865/71, secondo le indicazioni della giurisprudenza (Cons. Stato, IV. 7.2.90.n°66). L'aver prudenzialmente seguito la procedura prevista dalla legge regionale 56/80 non comporta di certo che andavano meccanicamente predisposti tutti gli elaborati previsti dall'art.31 della medesima legge con riferimento ai nuovi piani particolareggiati, essendo evidentemente superflui ed inutili nel caso di specie, non corrispondendo ad alcuna finalità sostanziale. In particolare, non assolve alcuna funzione e quindi non appare necessaria la scheda di controllo, incidendo la variante all'interno di un piano particolareggiato già vigente e realizzato nelle sue strutture di urbanizzazione primaria.

Ad ogni buon conto, ad abundantiam, la scheda di controllo potrà essere trasmessa alla Regione in allegato alla delibera di approvazione.

- 5) Analoghe considerazioni valgono per le forme di pubblicità: come si è detto, tutta l'area interessata dalla variante non sostanziale è di proprietà comunale, per cui non sussistono Terzi proprietari che possano risultare lesi; l'Amministrazione ha comunque curato che della adozione fosse data notizia non solo con i manifesti, ma anche con apposita pubblicazione sul BURP del 7.9.2000, forma di pubblicità prevalente e assorbente. Il ricorso alla pubblicità sui quotidiani locali, non perseguendo nessuna finalità sostanziale, si sarebbe tradotta in una inutile spesa.
- 6) Risulta pure infondata l'ultima osservazione che lamenta il mancato rispetto dell'iter previsto per le varianti al PRG dall'art. 16 L.R. 56/80 norma del tutto inapplicabile al caso di specie per le ragioni innanzi evidenziate.

Gravina in Puglia, li 28 settembre 2000

Il Dirigente UTC
Ing. Michele Ferrarese



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to **dott. Giuseppe PERAGINA**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **Dott. Francescopaolo DIGIESI**

Relata di Pubblicazione

Art. 47 comma 1° legge 8 - 6 - 1990, n. 142

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **23 OTT. 2000** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno **- 7 NOV. 2000**

Gravina in Puglia, **23 OTT. 2000**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francescopaolo DIGIESI

Per copia conforme all'originale.

Gravina in Puglia,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francescopaolo DIGIESI

Annotazioni della Ragioneria

VISTO per l'assunzione dell'IMPEGNO e per gli effetti previsti
Dall'Art. 35 del D. Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni

REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO N.:

Capitolo Codice

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno

17 OTT. 2000

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3 della Legge 142/90);

☐ Decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 47, comma 2 della Legge 142/90);

☐ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 17, comma 40 della Legge 127/97);

☐

Gravina, li **23 OTT. 2000**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francescopaolo DIGIESI

REGIONE PUGLIA - Sezione di Controllo -

Prot. nr.

La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del

Gravina, li

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....

La presente deliberazione, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, è stata affissa all'Albo Pretorio dal **23 OTT. 2000** al **- 7 NOV. 2000** per quindici giorni consecutivi.

La su riportata decisione della Sezione Provinciale di controllo è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per sette giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 22 del 22/6/1994.

Gravina, li **- 8 NOV. 2000**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francescopaolo DIGIESI